



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA  
 CENTRALINO: 091.680.84.02  
 FAX: 091.680.84.98  
 Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)  
 e-mail: [crlnd.sicilia01@figc.it](mailto:crlnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n° 157 CSAT 08 del 19 novembre 2019

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

#### 1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

#### 2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

**Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale**  
**Riunione del giorno 19 novembre 2019.**

**E' presente il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.**

**APPELLI**

**Procedimento 12/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**  
**Componente Avv. Giovanni Bertuglia**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

Soc. RESULTANA SAN LORENZO CALCIO A 5 (PA) Avverso ripetizione della gara ed avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Sorrisi Roberto.

Campionato C5 Serie C2 Girone "B" Gara: Resultana San Lorenzo Calcio a 5 – San Martino Delle Scale del 26.10.2019.

C.U. n.123 del 29.10.2019

Con rituale e tempestivo gravame la Soc. Resultana San Lorenzo Calcio, per il tramite del proprio difensore di fiducia impugna le decisioni assunte dal GST chiedendone la loro revoca con assegnazione della gara vinta ad essa reclamante per 6-0 nonché la rideterminazione della squalifica inflitta al proprio tesserato.

In particolare nel suo gravame la reclamante così si argomenta” *...non comprende come il direttore di gara abbia semplicemente visto perpetrarsi intenzionalmente degli spintoni nei confronti del Sorrisi e non già i ben più gravi schiaffi di cui lo stesso è stato destinatario...la decisione del direttore di gara,... attraverso un evidente travisamento dei fatti...da una attenta e puntuale disamina del rapporto dell'arbitro...emerge chiaramente che l'allenatore del San Martino delle Scale...non risultava essere inserito tra le persone ammesse nel recinto di gioco...Ciò configura un chiaro e grave errore tecnico del direttore di gara.*

*A questo punto il direttore di gara ha fischiato tre volte sancendo la definitiva sospensione...Giova precisare che, nel momento in cui l'arbitro ha sospeso la partita non vi era alcuna rissa o comportamenti di natura violenta e tra le squadre in campo la situazione era assolutamente gestibile e non allarmante. Tutto ciò al fine di evidenziare che l'arbitro – forse con un po' per superficialità ha sospeso l'incontro senza che sussistessero quelle condizioni minime – di eccezionalità, o particolare allarme – atte a giustificare una simile drastica decisione”.*

A comprova di quanto fin qui sostenuto la ricorrente chiede acquisirsi la documentazione video effettuata nel corso della gara.

Infine chiede la rimodulazione della squalifica a carico del calciatore Sorrisi Roberto il quale non avrebbe posto in essere alcun atto di violenza in danno degli avversari.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della società Resultana S. Lorenzo C5 all'odierna udienza.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale alla stregua di quanto precede va preliminarmente ritenuta inammissibile la richiesta istruttoria della acquisizione video, ammessa, ai sensi

dell'art. 61 commi 2 e 6 CGS, quale prova solo qualora emerga l'errore di persona nel quale l'arbitro o gli altri ufficiali di gara siano incorsi nell'irrogare una ammonizione o un'espulsione o un allontanamento dal campo, colpendo dunque un soggetto diverso da quello effettivamente responsabile del comportamento illegittimo, ovvero qualora si tratti di condotte violente o gravemente antisportive o concernenti l'uso di espressioni blasfeme non rilevate in tutto o in parte, dagli arbitri, ipotesi che non concorrono nel caso di specie (Cfr. Collegio di garanzia del CONI decisione 29/2019 del 2.5.2019).

Nel merito il gravame, per quanto attiene il risultato va dichiarato inammissibile poiché ai sensi dell'art. 76 comma 4 del CGS deve contenere specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Di contro l'odierno gravame formula una serie di censure avverso l'operato del DDG che sono state correttamente valutate dal GST tanto che questi ha disposto la ripetizione della gara, decisione questa che è pienamente condivisa da questa Corte così come l'ha condivisa la reclamante che a pag.5 del gravame così scrive: "Appare di lapalissiana evidenza che il Giudice Sportivo ha disatteso totalmente la decisione del direttore di gara il quale in assenza delle necessarie condizioni, ha adottato dei provvedimenti abnormi...".

Per quanto attiene alla squalifica del calciatore Roberto Sorrisi il gravame può trovare parziale accoglimento con rideterminazione in termini più equi della sanzione così come da dispositivo poiché al predetto calciatore, espulso per somma di ammonizioni, non va imputato alcun comportamento violento; ma lo stesso, una volta lasciato il terreno di gioco si posizionava sugli spalti alle spalle della panchina occupata dai tesserati della società ospite nei confronti dei quali profferiva delle offese sì da istigarli ad una reazione poi sfociata negli incidenti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto ricorso ridetermina in 4 gare la squalifica a carico del calciatore Sorrisi Roberto confermando nel resto l'impugnato provvedimento perché inammissibile.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo per l'accesso alla giustizia non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

## **Procedimento 18/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**  
**Componente Avv. Giovanni Bertuglia**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. CEPHALEDIUM (PA) Avverso inibizione fino al 05.12.2019 a carico del sig. Barranco Giuseppe; squalifica per sette gare a carico del calciatore sig. Clemente Pietro ed avverso ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Cephaledium.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: Cephaledium – Don Carlo Misilmeri del 03.11.2019.

C.U. n.137 del 6.11.2019.

Con rituale e tempestivo reclamo l'A.S.D. Cephaledium, per il tramite del proprio difensore di fiducia, impugna le decisioni assunte a suo carico dal GST chiedendo l'annullamento delle sanzioni a carico dei tesserati e della società o, in subordine, una loro rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che per quanto riguarda la sanzione inflitta al calciatore Clemente Pietro questi nel corso di una ripresa di gioco, repentinamente interrotta dal DDG, voltando le spalle a quest'ultimo "...si lamentava..." di detta decisione ritenendola ingiusta.

E' a questo punto che l'arbitro, pur trovandosi distante 15/20 metri estraeva "*inspiegabilmente*" il cartellino rosso espellendo il Clemente Pietro.

Tornato sui suoi passi per fare riprendere il gioco l'arbitro veniva raggiunto da alcuni calciatori della Cephaledium tra cui il Clemente Pietro il quale toccava il braccio del DDG solo per richiamarne la sua attenzione al fine di ottenere delle spiegazioni in ordine al provvedimento disciplinare appena assunto a suo carico, senza assumere comportamenti oltraggiosi e/o irrispettosi.

Il tutto sarebbe stato ripreso attraverso un dispositivo di cui se ne chiede l'ammissione.

Con riferimento all'ammenda di euro 200,00 il ricorrente nega che l'autovettura del DDG sia stata danneggiata in quanto i presunti danni sarebbero stati preesistenti.

Per quanto riguarda, poi, il comportamento assunto dal sig. Barranco Giuseppe questo non può essere considerato né irrispettoso né offensivo poiché si limitava a chiedere spiegazioni e chiarimenti al direttore di gara circa il presunto danneggiamento da questi denunciato circostanza che "*...ovviamente provocava nervosismo..*"

A tale fine viene chiesta l'audizione del sig. Barranco Giuseppe e del sig. Clemente Pietro sui fatti oggetto del presente procedimento.

Chiede altresì ammettersi prova per testi con il sig. Antonio Emanuele.

All'udienza odierna è comparso il difensore della reclamante nonché i sig.ri Clemente Pietro e Barranco Giuseppe avendone fatta specifica richiesta ed hanno insistito nei motivi di gravame.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale alla stregua di quanto precede va preliminarmente ritenuta inammissibile la richiesta istruttoria della acquisizione video, ammessa, ai sensi dell'art. 61 commi 2 e 6 CGS, quale prova solo qualora emerga l'errore di persona nel quale l'arbitro o gli altri ufficiali di gara siano incorsi nell'irrogare una ammonizione o un'espulsione o un allontanamento dal campo, colpendo dunque un soggetto diverso da quello effettivamente responsabile del comportamento illegittimo, ovvero qualora si tratti di condotte violente o gravemente antisportive o concernenti l'uso di espressioni blasfeme non rilevate in tutto o in parte, dagli arbitri, ipotesi che non concorrono nel caso di specie (Cfr. Collegio di garanzia del CONI decisione 29/2019 del 2.5.2019).

Parimenti inammissibile è la chiesta prova per testi in quanto la stessa non trova applicazione nel procedimento dinanzi a quest'Organo di giustizia atteso che ai sensi del comma 4 dell'art. 76 CGS possono prodursi solo nuovi documenti, purché indispensabili al fine del decidere.

Sempre in via preliminare deve essere dichiarato inammissibile il gravame relativo all'inibizione a carico del sig. Barranco Giuseppe in quanto detta sanzione è impugnabile ai sensi del comma 3 lett. b) dell'art 137 CGS non essendo superiore ad un mese.

Nel merito letti il referto di gara e il relativo supplemento redatto dagli ufficiali di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del CGS fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che al 19' del 2<sup>a</sup> t. è stato espulso il sig. Clemente Pietro, per avere pronunciato una frase dall'evidente tenore offensivo all'indirizzo del DDG. Dopo la notifica dell'espulsione il predetto calciatore afferrava per un braccio l'arbitro proferendogli ancora una volta frasi dall'evidente tenore offensivo.

Al termine della gara inoltre, in prossimità degli spogliatoi, il DDG veniva avvicinato da un

soggetto, non iscritto in distinta, inizialmente non identificato poi risultato essere il sig. Giuseppe Barranco Presidente della odierna reclamante il quale assumeva un comportamento offensivo nei confronti di questi.

Riferisce ancora l'arbitro che la persona designata al servizio d'ordine in questi frangenti non interveniva a sua protezione per cui temendo per la sua incolumità chiedeva l'intervento della polizia.

In ultimo riferisce che nonostante avesse attuato la procedura prevista consegnando le chiavi della sua autovettura al dirigente accompagnatore, questa è risultata essere danneggiata come fatto notare al dirigente della società ospitante alla presenza di due poliziotti.

In ragione di quanto sopra il gravame risulta infondato per quanto attiene la sanzione dell'ammenda la quale risulta congrua, non solo in relazione alla presenza negli spogliatoi di un soggetto che non vi aveva titolo e che ha assunto anche un comportamento gravemente offensivo nei confronti del DDG, ma anche in relazione al venir meno dei doveri imposti alla persona designata al servizio di sicurezza tant'è che l'arbitro si è visto costretto ad allertare le forze dell'ordine poi intervenute.

Per quanto riguarda il comportamento tenuto dal calciatore sig. Clemente Pietro nei confronti del DDG è senza dubbio ascrivibile ad una condotta gravemente irrispettosa che si concretizza in un contatto fisico (circostanza peraltro ammessa, seppur in forma riduttiva, dallo stesso reclamante) che si ritiene equo sanzionare nel minimo edittale di quattro giornate, ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 36 del CGS

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Clemente Pietro confermando nel resto l'impugnato provvedimento perché in parte inammissibile ed in parte infondato.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo per l'accesso alla giustizia non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

## **Procedimento 19/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**  
**Componente Avv. Giovanni Bertuglia**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. RIPOSTO CALCIO 2016 (CT) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3.  
Campionato 1<sup>a</sup> Cat. Girone "E" Gara: Castel di Judica – Riposto Calcio 2016 del 27.10.2019.

C.U. n. 144 dell'8.11.2019

Con gravame inviato a mezzo pec in data 13.11.2019 l'A.S.D. Riposto Calcio 2016, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione assunta dal GST chiedendone la riforma con conferma del risultato conseguito sul campo sostenendo, in buona sintesi, che la sostituzione avvenuta tra il numero 7 ed il n.17 non è mai esistita perché nella distinta della reclamante non vi era alcun giocatore recante tale numero di maglia.

All'odierna udienza è comparso il legale rappresentante della ricorrente il quale non ha

dato prova della trasmissione dei motivi di gravame alla controparte.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che al ricorso non risulta allegata la prova che lo stesso sia stato notificato alla controparte così come espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 76 del C.G.S., per la qualcosa lo stesso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente preclusione di ogni esame di merito.

Gli atti vanno comunque trasmessi alla Procura Federale per accertare l'eventuale responsabilità a carico del direttore di gara il quale ha corretto in 27 il numero 17 relativo alla sostituzione attribuita alla società A.S.D. Riposto Calcio 2016 successivamente alla consegna della velina di fine gara alle società come si evince dalla copia consegnata dalla odierna reclamante e da questa depositata in atti nonché della contraddittorietà delle dichiarazioni dallo stesso resi nei supplementi inviati al GST prima e a Questa Corte poi.

Gli atti vanno trasmessi altresì al CRA Sicilia per quanto di sua competenza.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Dispone la trasmissione della presente decisione e degli atti del fascicolo alla Procura Federale per quanto di sua competenza al fine di accertare eventuali violazioni regolamentari da parte del direttore di gara per quanto meglio specificato in parte motiva.

La presente sentenza va trasmessa altresì al CRA Sicilia per quanto di sua competenza.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 19 novembre 2019**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI